ALLEGATO A

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 11.b AL R.U. PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA DEL RU

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO preliminare all' approvazione art. n. 18 e 32, comma 1, della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

La sottoscritta arch. Maria Luisa Sogli, in qualità di Responsabile del Procedimento amministrativo per la formazione degli strumenti urbanistici del Comune di Sansepolcro, nominata con Determina n. 1049 del 06/12/2018, redige il presente documento (così come disposto all'art. 18 della L. R. Toscana 10/11/2014 n. 65) relativamente all' approvazione della "VARIANTE SEMPLIFICATA N. 11.b AL R.U. PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA DEL RU" ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014

Dato atto che:

- la Legge Regionale Toscana del 10.11.2014 n. 65 "Norme per il Governo del territorio", all'art. 30 individua le tipologie delle varianti semplificate degli strumenti operativi precisando, nell'art. 32, le modalità di svolgimento del relativo procedimento di approvazione;

Premesso che la Legge Regionale Toscana 65/2014 " Norme per il Governo del territorio ", disciplina all'articolo 18, il ruolo e le funzioni del il Responsabile del Procedimento che deve:
- accertare e certificare che il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici medesimo si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- verificare che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della L.R. 65/2014, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti nel governo del territorio;
- nel rispetto dell'art. 32, comma 1, della L.R. 65/2014, dare motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e 31, comma 3, della stessa legge regionale;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 17.04.2009 e successiva Delibera n. 147 del 22/11/2010 con cui veniva rispettivamente adottato e approvato il Piano Strutturale del Comune di Sansepolcro, e che lo stesso acquisiva efficacia in data 16/02/2011 a seguito pubblicazione sul B.U.R.T. n. 7;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 21/04/2011 con la quale è avvenuta la presa d'atto degli elaborati definitivi del Piano Strutturale, adeguati agli esiti delle controdeduzioni alle osservazioni presentate a seguito dell'adozione, che avendo comunque un mero contenuto ricognitorio di quanto già deliberato nella sopra citata delibera 147 /2010, non ha comportato gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che:

- l'art. 38 della L.R. 65/2014, per la definizione degli atti di governo del territorio, prevede la nomina del Garante della Informazione e partecipazione al fine di garantire ai cittadini, singoli ed associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione ed adozione degli strumenti stessi e delle loro varianti e degli atti di governo del territorio;
- a tal fine il Responsabile del procedimento ha individuato quale Garante della informazione e partecipazione nel procedimento di formazione della presente variante, il geom. Gianluca Pigolotti, dipendente del Servizio Edilizia privata del Comune di Sansepolcro;

Visti:

- la Deliberazione n. 41/2015 con cui è stato approvato, nel rispetto dell'art. 17 comma 6 della L.R.T. 1/05 e dell'art. 231 della L.R.T. 65/2014, il primo stralcio di RU;
- L'avviso di approvazione del primo stralcio di RU, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R.T. 01/05, pubblicato sul BURT n. 21 del 27/05/2014 data a partire dalla quale tale parte del piano operativo è divenuto efficace;
- la Deliberazione n. 62 del 25/05/2016 con cui è stato approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico divenuto efficace dalla data di pubblicazione del relativo avviso di approvazione nel BURT n. 28 del 13/07/2016;

Considerato che:

- con la Deliberazione di indirizzo politico della Giunta Comunale n. 83 del 10/05/2018, l'Amministrazione comunale ha stabilito, in analogia con quanto avvenuto per le aree con destinazione produttiva, alla pubblicazione di un AVVISO PUBBLICO ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale 09 febbraio 2007, n. 3/R come modificato dall'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 32/R/2017, al fine di raccogliere contributi e suggerimenti per la redazione di una variante al vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione residenziale;
- a seguito della pubblicazione di tale avviso, dal 30/05/2018 al 30/07/2018, sono pervenute 99 manifestazioni di interesse di varia complessità e tipologia;
- al fine di poter previamente impostare criteri omogenei di valutazione di tali istanze con Determina n. 985 del 21/11/2018 è stato affidato un apposito incarico esterno, per l'istruttoria preliminare delle manifestazioni di interesse pervenute finalizzate alla redazione di modifiche al R.U. relative alla disciplina delle aree con destinazione prevalentemente residenziale;
- gli elaborati redatti a seguito di tale incarico sono stati informalmente trasmessi al Comune in data 30/12/2018 ed ufficialmente in data 18/01/2019, prot. 1343;
- sulla base di tali da tali elaborati sono state individuate in via prioritaria 5 manifestazioni di interesse di minore complessità;
- la variante per il recepimento di una di queste 5 manifestazioni di interesse, da denominare "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.a PER MODESTA RETTIFICA ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA", in quanto avente ad oggetto un'area soggetta a vincolo paesaggistico, nel rispetto nell'art. 5 dell' ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del 17/05/2018, sarà assoggettata al procedimento ordinario di cui agli articoli 17 e 19 della L.R. 65/2014;
- la variante per il recepimento delle altre 4 manifestazioni di interesse invece, in quanto non interessate da beni paesaggistici di cui al D.lgs. 42/2004, interne sia al perimetro del territorio urbanizzato, come individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 07/10/2015, che al perimetro del "centro abitato" del RU (che nella sostanza risponde alla definizione di perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014), oltre che essere coerente e compatibile con il Piano Strutturale vigente e con i piani sovraordinati di Regione e Provincia, può essere assoggettata alla procedura semplificata di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014 al R.U con la seguente denominazione: "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA";

Ritenuto opportuno pertanto:

- procedere in prima istanza alla elaborazione della variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA", redatta, in attuazione della citata D.G.C. 83/2018, dal Servizio Urbanistica del Comune (arch. Maria Luisa Sogli, responsabile, arch. Ilaria Calabresi, collaboratrice) e composta da modifiche al vigente RU riferite alle seguenti 4 istanze:
  Istanza n. 02 (pervenuta in data 15/06/2018, prot. 11114) riferita all'area interessata individuata catastalmente al foglio catastale n. 67, partt. 234-41;
  Istanza n. 15 (25/07/2018, prot. 13727) riferita all'area interessata individuata catastalmente al foglio 83, part. 212;
  Istanza n. 16 (25/07/2018, prot. 13728) riferita all'area interessata individuata catastalmente al foglio 83 partt. 202-203;

Istanza n. 52 (in data 30/07/2018 prot. 14000) riferita all'area interessata individuata catastalmente al foglio 58 partt. 1338-271-920-921;

Verificato che:

- nell'art. 30, comma 2, della L.R.T. n. 65/2014 sono definite quali "varianti semplificate" al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato come definito all'art. 4, comma 3 della L.R. 65/2014, che non comportino variante al piano strutturale o che non prevedano grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;
- la "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA":

  a) non comporta variazione del piano strutturale;

  b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;

  c) non riguarda l'inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

Ritenuto pertanto che la variante in questione possa essere inquadrata, dal punto di vista procedurale, come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;

Visti gli elaborati della presente Variante costituiti da:

- Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Elab. 03 – Scheda normativa di indirizzo progettuale e di VAS della TR38;

Dato atto che:

- l'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. prevede che: "*Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa*";

Ritenuto:

- di poter applicare alla presente variante tali disposizioni è stata predisposta apposita "Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art.5, comma 3 ter della L.R. 10/10" da sottoporre all'esame della Autorità competente in materia di VAS;

Considerato che:

- data la procedura di formazione della presente variante semplificata, che nasce come strumento urbanistico partecipato fin dalle origini tenuto conto che la stessa è stata elaborata sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito di avviso pubblico, si ritiene che la stessa sia pienamente rispondente ai principi di partecipazione dei cittadini alle scelte di governo del territorio come sanciti dalla L.R. 65/2014; è stato inoltre possibile garantire ulteriori congrue opportunità di informazione e partecipazione alla formazione della stessa attraverso la pubblicazione sul sito web del comune della deliberazione di adozione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT del relativo avviso, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei 30 giorni successivi;
- le attività relative al processo di partecipazione sono illustrate nel Rapporto del Garante della informazione e partecipazione, redatto ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014;

Dato atto che:

- L'Autorità comunale competente in materia di V.A.S., nella seduta del 14/01/2019, con provvedimento Pf/V_Vas n. 1/2019, ha concluso la procedura semplificata di assoggettabilità a VAS della presente variante escludendo la stessa dalla procedura di V.A.S.;

- per la variante in questione non è stato necessario redigere nuove indagini geologiche e si è proceduto solo al deposito della scheda di certificazione e notizia con i relativi allegati al Genio Civile prima della adozione;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 15 del 01/02/2019 è stata adottata la sopra citata variante denominata "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA";
- la deliberazione di adozione della variante in questione con i relativi allegati è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.r. 65/2014 e ss.mm.ii., alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo, con nota del 06/03/2019, prot. 4812;
- l'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT, Parte II, n. 11 del 13/03/2019;
- la deliberazione di adozione con i relativi allegati è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune e pubblicata sul sito web del Comune ai fini della presentazione di osservazioni da parte di chiunque fosse interessato nel periodo dal 13/03/2019 al 12/04/2019;
- nel suddetto periodo di pubblicazione, sono pervenuti i seguenti pareri, contributi ed osservazioni: osservazione presentata in data 10/04/2019, nostro prot. n. 7328;
- l'unica osservazione pervenuta è stata esaminata da un punto di vista tecnico dal Servizio Urbanistica e Sviluppo che ha formulato in merito le proprie puntuali proposte di controdeduzione tecnica nell'ambito dell' "Allegato C - Esame dei contributi ed osservazioni pervenuti e pareri in merito";

Verificato il rispetto:

- della L.R. 65/2014;
- della L.R. 10/2010;
- D.P.G.R. 63/R/2016;
- D.P.G.R. 32/R/2017;
- delle previsioni degli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con P.I.T. e PPR, P.T.C.P. e P.S.;

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

ACCERTA E CERTIFICA CHE:

- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA" risulta coerente con i piani e programmi di settore vigenti approvati dai soggetti istituzionalmente competenti in materia di governo del territorio e risulta altresì conforme al quadro legislativo e regolamentare vigente;
- lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE SEMPLIFICATA AL R.U. N. 11.b PER MODESTE RETTIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI DI ZONA" rientra nelle tipologie di cui all'art. 30, comma 2 e 3 della L.R. 65/2014 in quanto:

  a) non comporta variante al piano strutturale;

  b) riguarda aree interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;

  c) non introduce funzioni commerciali relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture aventi effetti assimilabili alle grandi strutture di vendita;

  e può quindi essere approvato con la procedura di cui all'art. 32 della L.R. 65/2014.

Sansepolcro, 08/07/2019

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Luisa Sogli